

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

- I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*
- * **Regolamento (CEE) n. 1806/93 del Consiglio, del 30 giugno 1993, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per il rum, il tafia e l'arak originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) (1993/94)** 1
 - * **Regolamento (CEE) n. 1807/93 del Consiglio, del 30 giugno 1993, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per il rum, il tafia e l'arak originari dei paesi e territori d'oltremare associati alla Comunità economica europea (PTOM) (1993-1994)** 3
 - Regolamento (CEE) n. 1808/93 della Commissione, del 7 luglio 1993, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala 5
 - Regolamento (CEE) n. 1809/93 della Commissione, del 7 luglio 1993, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto 7
 - Regolamento (CEE) n. 1810/93 della Commissione, del 7 luglio 1993, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali 9
 - * **Regolamento (CEE) n. 1811/93 della Commissione, del 7 luglio 1993, che fissa i coefficienti di ponderazione necessari al calcolo del prezzo comunitario di mercato del suino macellato e abroga il regolamento (CEE) n. 1731/92** 11
 - * **Regolamento (CEE) n. 1812/93 della Commissione, del 7 luglio 1993, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1993-94, il prezzo minimo da pagare ai produttori di pere Williams e Rocha e l'importo dell'aiuto alla produzione di tali pere sciropate e/o conservate nel succo naturale di frutta** 13
 - * **Regolamento (CEE) n. 1813/93 della Commissione, del 7 luglio 1993, che modifica il regolamento (CEE) n. 570/88 relativo alla vendita di burro a prezzo ridotto e alla concessione di un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari** 16

2

(segue)

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

* Regolamento (CEE) n. 1814/93 della Commissione, del 7 luglio 1993, che modifica il regolamento (CEE) n. 3061/84 recante modalità di applicazione del regime di aiuto alla produzione di olio d'oliva	18
* Regolamento (CEE) n. 1815/93 della Commissione, del 7 luglio 1993, relativo al rilascio di titoli d'importazione per le conserve di determinate specie di tonno e di palamita originarie di taluni paesi terzi	20
Regolamento (CEE) n. 1816/93 della Commissione, del 7 luglio 1993, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la sesta gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 1144/93	21
* Regolamento (CEE) n. 1817/93 della Commissione, del 7 luglio 1993, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1993-94, il prezzo minimo da pagare ai produttori di pesche e l'importo dell'aiuto alla produzione per le pesche sciroppate e/o conservate nel succo naturale di frutta	22
* Regolamento (CEE) n. 1818/93 della Commissione, del 7 luglio 1993, che rettifica il regolamento (CEE) n. 951/93 che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli di importazione presentate nel mese di aprile 1993 per taluni prodotti del settore delle carni suine nel quadro del regime previsto dagli accordi interinali conclusi tra la Comunità e la Repubblica di Polonia, la Repubblica d'Ungheria e la Repubblica federativa ceca e slovacca	25
Regolamento (CEE) n. 1819/93 della Commissione, del 7 luglio 1993, che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di pomodori originari della Finlandia	27
Regolamento (CEE) n. 1820/93 della Commissione, del 7 luglio 1993, che modifica il regolamento (CEE) n. 1453/93 che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di limoni freschi originari dell'Argentina	28
Regolamento (CEE) n. 1821/93 della Commissione, del 7 luglio 1993, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio	29

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Consiglio

93/383/CEE :

* Decisione del Consiglio, del 14 giugno 1993, relativa ai laboratori di riferimento per il controllo delle biotossine marine	31
---	----

93/384/CEE :

* Decisione del Consiglio, del 14 giugno 1993, recante modifica della direttiva 80/217/CEE che stabilisce misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica	34
--	----

93/385/CEE :

* Decisione del Consiglio, del 14 giugno 1993, che fissa l'importo massimo ammissibile degli oneri relativi all'impiego di divulgatori formati, in applicazione del regolamento (CEE) n. 270/79	37
---	----

93/386/CEE :

* Decisione del Consiglio, del 14 giugno 1993, che modifica la decisione 88/408/CEE concernente i livelli del contributo da riscuotere per le spese occasionate dalle ispezioni e dai controlli sanitari delle carni fresche, conformemente alla direttiva 85/73/CEE	38
--	----

Commissione

93/387/CEE :

- * **Decisione della Commissione, del 7 giugno 1993, che stabilisce le condizioni particolari d'importazione di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi originari del Marocco** 40

93/388/CEE :

- * **Decisione della Commissione, del 9 giugno 1993, che conclude la procedura d'esame relativa a pratiche commerciali illecite, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2641/84, consistenti nell'imposizione in Giappone di un diritto di porto utilizzato per la costituzione del Fondo per la gestione dei porti** 45

Rettifiche

Rettifica del regolamento (CEE) n. 1702/93 della Commissione, del 30 giugno 1993, che fissa i tassi di conversione agricoli (GU n. L 159 dell'1.7.1993) 46

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 1806/93 DEL CONSIGLIO

del 30 giugno 1993

recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per il rum, il tafia e l'arak originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) (1993/94)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la quarta convenzione ACP-CEE⁽¹⁾ è entrata in vigore il 1° settembre 1991;

considerando che il protocollo n. 6 della suddetta convenzione prevede che fino all'entrata in vigore di una organizzazione comune del mercato degli alcoli, i prodotti delle voci 2208 40 10, 2208 40 90, 2208 90 11 e 2208 90 19 della nomenclatura combinata originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) sono ammessi nella Comunità in esenzione da dazi doganali a condizioni che consentano lo sviluppo delle correnti tradizionali di scambi tra gli Stati ACP e la Comunità da un lato, e tra gli Stati membri dall'altro; che la Comunità fissa ogni anno, fino al 31 dicembre 1995, i quantitativi che possono essere importati in esenzione da dazi doganali; che, secondo detto protocollo, per l'anno 1993 i quantitativi sono fissati in base ai quantitativi annui più elevati importati dagli Stati ACP nella Comunità negli ultimi tre anni per i quali sono disponibili statistiche; che per l'anno 1994 il volume del contingente sarà pari a quello dell'anno precedente maggiorato di 20 000 hl di alcole puro;

considerando che, da un lato, in considerazione dei livelli raggiunti dalle importazioni dei prodotti in questione nella Comunità negli ultimi tre anni per i quali sono disponibili dati statistici e, dall'altro, in applicazione del nuovo metodo di calcolo in vigore a decorrere dal 1° gennaio 1994, il volume del contingente tariffario annuo per il periodo dal 1° luglio 1993 al 30 giugno 1994 deve essere fissato a 224 827 hl di alcole puro;

considerando che detto volume viene calcolato secondo i criteri seguenti:

— per il secondo semestre del 1993 il volume contingente corrisponde a quello delle importazioni nella Comunità registrato nel secondo semestre del 1991, ossia 107 693 hl di alcole puro, il volume più elevato

tra quelli raggiunti nei periodi corrispondenti degli ultimi tre anni per i quali sono disponibili statistiche;

— per il primo semestre del 1994 il volume contingente corrisponde a quello del primo semestre del 1993, ossia 107 134 hl di alcole puro, maggiorato di 10 000 hl.

considerando che occorre garantire in particolare l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della Comunità a detto contingente, nonché l'applicazione senza interruzione delle aliquote previste per detto contingente a tutte le importazioni dei prodotti in questione in ciascuno degli Stati membri fino ad esaurimento del contingente; che, in esecuzione dei suoi obblighi internazionali, spetta alla Comunità decidere l'apertura di contingenti tariffari; che tuttavia nulla osta a che, al fine di garantire l'efficacia della gestione comune di detti contingenti, gli Stati membri siano autorizzati ad imputare sui volumi contingenti le quantità necessarie che corrispondono alle importazioni effettive; che tuttavia questa modalità di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione che deve in particolare poter seguire il grado di esaurimento dei volumi contingenti e informarne gli Stati membri;

considerando che occorre prevedere le misure appropriate per assicurare l'applicazione del protocollo n. 6 in condizioni tali da consentire lo sviluppo delle correnti di scambio tradizionali tra gli Stati ACP e la Comunità, da un lato, e tra gli Stati membri, dall'altro;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, ogni operazione relativa alla gestione del contingente può essere effettuata da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Dal 1° luglio 1993 al 30 giugno 1994 i prodotti designati qui di seguito originari degli Stati ACP sono ammessi all'importazione nella Comunità in esenzione da dazi doganali, nei limiti del contingente tariffario comunitario indicato a lato.

⁽¹⁾ GU n. L 229 del 17. 8. 1991, pag. 3.

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Volume del contingente (in hl di alcole puro)	Dazio contingente
09.1605	2208 40 10 2208 40 90 2208 90 11 2208 90 19	Rum, tafia e arak	224 827	esenzione

Articolo 2

Il contingente tariffario di cui all'articolo 1 è gestito dalla Commissione che può prendere qualsiasi misura amministrativa utile per assicurarne la gestione efficace.

Articolo 3

Se un importatore presenta in uno Stato membro una dichiarazione di immissione in libera pratica la quale include una domanda di beneficio preferenziale per un prodotto oggetto del presente regolamento e se questa dichiarazione è accettata dalle autorità doganali, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo, dal contingente, di un quantitativo corrispondente a questo fabbisogno.

Le domande di prelievo, con l'indicazione della data di accettazione della suddetta dichiarazione, devono essere trasmesse senza ritardo alla Commissione.

I prelievi sono accordati dalla Commissione in funzione della data di accettazione delle dichiarazioni di immissione in libera pratica da parte delle autorità doganali dello Stato membro interessato, nella misura in cui il saldo disponibile lo permetta.

Se uno Stato membro non utilizza i quantitativi prelevati, esso li riversa non appena possibile nel volume del contingente.

Se i quantitativi richiesti sono superiori al saldo disponibile del volume dei contingenti, l'assegnazione è fatta

proporzionalmente alle domande. Gli Stati membri sono informati dalla Commissione dei prelievi effettuati.

Articolo 4

Ciascuno Stato membro garantisce agli importatori dei prodotti in questione l'uguaglianza e la continuità di accesso al contingente finché il saldo dei volumi contingenti lo consente.

Articolo 5

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente al fine di assicurare il rispetto del presente regolamento.

Articolo 6

Il regolamento (CEE) n. 3705/90 del Consiglio, del 18 dicembre 1990, relativo alle misure di salvaguardia previste dalla quarta convenzione ACP-CEE (1) è applicabile ai prodotti di cui al presente regolamento.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 30 giugno 1993.

Per il Consiglio

Il Presidente

S. BERGSTEIN

(1) GU n. L 358 del 21. 12. 1990, pag. 4.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1807/93 DEL CONSIGLIO

del 30 giugno 1993

recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per il rum, il tafia e l'arak originari dei paesi e territori d'oltremare associati alla Comunità economica europea (PTOM) (1993-1994)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea⁽¹⁾, in particolare l'allegato V,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'allegato V della decisione 91/482/CEE prevede che il rum, il tafia e l'arak siano ammessi all'importazione nella Comunità in esenzione da dazi doganali nei limiti di un contingente tariffario comunitario;

considerando che la Comunità fissa ogni anno fino al 31 dicembre 1995 i quantitativi che possono essere importati in esenzione dai dazi doganali; che detti quantitativi sono fissati per l'anno 1993 in base ai quantitativi annui più elevati importati dai paesi e territori d'oltremare (PTOM) nella Comunità nel corso degli ultimi tre anni per i quali sono disponibili delle statistiche; per l'anno 1994 il volume del contingente sarà pari a quello dell'anno precedente aumentato di 1 740 hl di alcole puro;

considerando che, da un lato, in considerazione dei livelli raggiunti dalle importazioni dei prodotti in questione nella Comunità nel corso degli ultimi tre anni per i quali sono disponibili dati statistici e, dall'altro, in applicazione del metodo di calcolo in vigore dal 1° gennaio 1994, il volume del contingente tariffario annuo per il periodo dal 1° luglio 1993 al 30 giugno 1994 sarebbe di 1 809,28 hl di alcole puro;

considerando che, per l'applicazione dell'articolo 2, paragrafo a), dell'allegato V della decisione 91/482/CEE, è tuttavia indicato aumentare il volume del contingente in questione al livello di 15 000 hl di alcole puro;

considerando che occorre garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità d'accesso di tutti gli importatori della Comunità a detto contingente, nonché l'applicazione senza interruzione delle aliquote previste per detto contingente a tutte le importazioni dei prodotti in questione in ciascuno degli Stati membri, fino ad esaurimento del contingente stesso; che spetta alla Comunità decidere l'apertura, in esecuzione dei suoi obblighi internazionali, di contingenti tariffari; che, tuttavia, nulla osta a che, per garantire l'efficacia della gestione comune di detti contingenti, gli Stati membri siano autorizzati a prelevare dai volumi contingenziali le quantità necessarie corrispondenti alle effettive importazioni; che, tuttavia, tale modalità di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione, che, in particolare, deve poter seguire lo stato di esaurimento dei volumi contingenziali e informarne gli Stati membri;

considerando che, essendo il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, qualsiasi operazione relativa alla gestione del contingente può essere effettuata da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Dal 1° luglio 1993 al 30 giugno 1994, i prodotti designati qui di seguito, originari dei PTOM, sono ammessi all'importazione nella Comunità in esenzione da dazi doganali, nei limiti del contingente tariffario indicato a lato:

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Volume del contingente (in hl di alcole puro)	Dazio contingenziale
09.1621	2208 40 10 2208 40 90 2208 90 11 2208 90 19	Rum, tafia e arak	15 000	esenzione

⁽¹⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1991, pag. 1.

2. Le regole di origine applicabili ai prodotti di cui al paragrafo 1 sono quelle enunciate nell'allegato II della decisione 91/482/CEE.

Articolo 2

Il contingente tariffario di cui all'articolo 1 è gestito dalla Commissione, che può prendere qualsiasi misura amministrativa utile per assicurare la gestione efficace del contingente stesso.

Articolo 3

Se un importatore presenta in uno Stato membro una dichiarazione di immissione in libera pratica la quale include una domanda di beneficio del regime preferenziale per un prodotto oggetto del presente regolamento e se questa dichiarazione è accettata dalle autorità doganali, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo, dal contingente, di un quantitativo corrispondente a questo fabbisogno.

Le domande di prelievo, con l'indicazione della data di accettazione della suddetta dichiarazione, devono essere trasmesse senza indugio alla Commissione.

I prelievi sono accordati dalla Commissione in funzione della data di accettazione delle dichiarazioni di immissione in libera pratica, da parte delle autorità doganali

dello Stato membro interessato, nella misura in cui il saldo disponibile lo permetta.

Se uno Stato membro non utilizza i quantitativi prelevati, esso li riversa non appena possibile nel volume del contingente.

L'assegnazione è fatta proporzionalmente alle domande, se i quantitativi richiesti sono superiori al saldo disponibile del volume del contingente. Gli Stati membri sono informati dalla Commissione dei prelievi effettuati.

Articolo 4

Ciascuno Stato membro garantisce agli importatori dei prodotti in questione l'uguaglianza e la continuità di accesso al contingente nella misura in cui il saldo del volume contingente lo consente.

Articolo 5

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché sia rispettato il presente regolamento.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 30 giugno 1993.

Per il Consiglio

Il Presidente

S. BERGSTEIN

REGOLAMENTO (CEE) N. 1808/93 DELLA COMMISSIONE

del 7 luglio 1993

che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 5, e l'articolo 11, paragrafo 3,visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune⁽²⁾,considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1680/93 della Commissione⁽³⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è d'uopo assumere, per il calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato

constatato nel corso del periodo di riferimento del 6 luglio 1993 per quanto concerne le monete a cambio fluttuante;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1680/93 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 luglio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.⁽²⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 159 dell'1. 7. 1993, pag. 8.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 7 luglio 1993, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

Codice NC	Paesi terzi (*)
0709 90 60	132,34 (?) (?)
0712 90 19	132,34 (?) (?)
1001 10 00	154,91 (?) (?)
1001 90 91	127,01
1001 90 99	127,01 (?)
1002 00 00	136,81 (?)
1003 00 10	126,05
1003 00 20	126,05
1003 00 80	126,05 (?)
1004 00 00	80,70
1005 10 90	132,34 (?) (?)
1005 90 00	132,34 (?) (?)
1007 00 90	142,33 (?)
1008 10 00	32,31 (?)
1008 20 00	83,01 (?)
1008 30 00	64,71 (?)
1008 90 10	(?)
1008 90 90	64,71
1101 10 00	204,56 (?)
1102 10 00	220,54
1103 11 30	245,33
1103 11 50	245,33
1103 11 90	231,53
1107 10 11	236,96
1107 10 19	179,80
1107 10 91	235,25
1107 10 99	178,53
1107 20 00	206,26

(1) Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(2) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP e importati direttamente nei dipartimenti francesi d'oltremare.

(3) Per il granturco originario degli ACP il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

(4) Per il miglio e il sorgo originari degli ACP il prelievo all'importazione nella Comunità è riscosso ai sensi del regolamento (CEE) 715/90.

(5) Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(6) Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio (GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1902/92 (GU n. L 192 dell'11. 7. 1992, pag. 3), e (CEE) n. 2622/71 della Commissione (GU n. L 271 del 10. 12. 1971, pag. 22), modificato dal regolamento (CEE) n. 560/91 (GU n. L 62 dell'8. 3. 1991, pag. 26).

(7) All'importazione del prodotto del Codice NC 1008 90 10 (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

(8) I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievo in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE.

(9) I prodotti di questo codice importati nell'ambito degli accordi intermedi conclusi tra la Polonia, la Cecoslovacchia e l'Ungheria, e la Comunità e per i quali viene presentato un certificato EUR 1, rilasciato secondo le modalità previste nel regolamento (CEE) n. 585/92, sono soggetti ai prelievi di cui all'allegato del suddetto regolamento.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1809/93 DELLA COMMISSIONE

del 7 luglio 1993

che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune⁽²⁾,considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1681/93 della Commissione⁽³⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è d'uopo assumere, per il calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato constatato nel corso del periodo di riferimento del 6

luglio 1993 per quanto concerne le monete a cambio fluttuante;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I supplementi che vengono aggiunti ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni dei prodotti previsti dall'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 luglio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.⁽²⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 159 dell'1. 7. 1993, pag. 11.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 7 luglio 1993, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine

(ECU/t)

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
	7	8	9	10
0709 90 60	0	0	0	0
0712 90 19	0	0	0	0
1001 10 00	0	0	0	0
1001 90 91	0	1,91	1,91	1,11
1001 90 99	0	1,91	1,91	1,11
1002 00 00	0	0	0	0
1003 00 10	0	0	0	0
1003 00 20	0	0	0	0
1003 00 80	0	0	0	0
1004 00 00	0	0	0	0
1005 10 90	0	0	0	0
1005 90 00	0	0	0	0
1007 00 90	0	0	0	0
1008 10 00	0	0	0	0
1008 20 00	0	0	0	0
1008 30 00	0	0	0	0
1008 90 90	0	0	0	0
1101 00 00	0	2,66	2,66	1,56
1102 10 00	0	0	0	0
1103 11 30	0	0	0	0
1103 11 50	0	0	0	0
1103 11 90	0	0	0	0

B. Malto

(ECU/t)

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
	7	8	9	10	11
1107 10 11	0	3,40	3,40	1,98	1,98
1107 10 19	0	2,54	2,54	1,48	1,48
1107 10 91	0	0	0	0	0
1107 10 99	0	0	0	0	0
1107 20 00	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 1810/93 DELLA COMMISSIONE

del 7 luglio 1993

che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1548/93⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, primo comma, lettera a),

considerando che, ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 1785/81, la differenza tra i corsi o i prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) dello stesso regolamento e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione;

considerando che ai sensi del regolamento (CEE) n. 766/68 del Consiglio, del 18 giugno 1968, che stabilisce le norme generali per la concessione di restituzioni all'esportazione dello zucchero⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1489/76⁽⁴⁾, le restituzioni per lo zucchero bianco e greggio non denaturati ed esportati allo stato naturale devono essere fissate tenendo conto della situazione sul mercato comunitario e sul mercato mondiale dello zucchero, e in particolare degli elementi di prezzo e di costo indicati all'articolo 3 dello stesso regolamento; che, in conformità dello stesso articolo, è opportuno tener conto ugualmente dell'aspetto economico delle esportazioni previste;considerando che per lo zucchero greggio la restituzione deve essere fissata per la qualità tipo; che quest'ultima è definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 431/68 del Consiglio, del 9 aprile 1968, che determina la qualità tipo per lo zucchero greggio e il luogo di transito di frontiera della Comunità per il calcolo dei prezzi cif nel settore dello zucchero⁽⁵⁾; che tale restituzione è inoltre fissata in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 766/68; che lo zucchero candito è stato definito dal regolamento (CEE) n. 394/70 della Commissione, del 2 marzo 1970, relativo alle modalità di applicazione per la concessione di restituzioni all'esportazione di zucchero⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1684/92⁽⁷⁾; che l'importo della restituzione così calcolato per quanto concerne gli zuccheri con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti deve applicarsi al loro tenore di saccarosio ed essere pertanto fissato per 1 % di tale tenore;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per lo zucchero secondo la sua destinazione;

considerando che in casi particolari l'importo della restituzione può essere fissato mediante atti di natura diversa;

considerando che il regolamento (CEE) n. 990/93 del Consiglio⁽⁸⁾ ha vietato gli scambi tra la Comunità economica europea e la Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro); che tale divieto non si applica in taluni casi, precisati negli articoli 2, 4, 5 e 7 di tale regolamento; che è opportuno tenerne conto nella fissazione delle restituzioni;considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio⁽⁹⁾, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione⁽¹⁰⁾;

considerando che la restituzione deve essere fissata ogni due settimane; che la stessa può essere modificata nell'intervallo;

considerando che l'applicazione delle suddette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dello zucchero, e in particolare ai corsi o prezzi dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale, conduce a fissare la restituzione conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 1785/81, come tali e non denaturati, sono fissate agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 luglio 1993.

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.⁽²⁾ GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 10.⁽³⁾ GU n. L 143 del 25. 6. 1968, pag. 6.⁽⁴⁾ GU n. L 167 del 26. 6. 1976, pag. 13.⁽⁵⁾ GU n. L 89 del 10. 4. 1968, pag. 3.⁽⁶⁾ GU n. L 50 del 4. 3. 1970, pag. 1.⁽⁷⁾ GU n. L 176 del 30. 6. 1992, pag. 31.⁽⁸⁾ GU n. L 102 del 28. 4. 1993, pag. 14.⁽⁹⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.⁽¹⁰⁾ GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 1993.

Per la Commissione
René STEICHEN
Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 7 luglio 1993, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali

Codice prodotto	Importo della restituzione ⁽¹⁾
	— ECU/100 kg —
1701 11 90 100	35,54 ⁽¹⁾
1701 11 90 910	31,58 ⁽¹⁾
1701 11 90 950	⁽²⁾
1701 12 90 100	35,54 ⁽¹⁾
1701 12 90 910	31,58 ⁽¹⁾
1701 12 90 950	⁽²⁾
	— ECU/1 % di saccarosio × 100 kg —
1701 91 00 000	0,3864
	— ECU/100 kg —
1701 99 10 100	38,64
1701 99 10 910	37,97
1701 99 10 950	37,97
	— ECU/1 % di saccarosio × 100 kg —
1701 99 90 100	0,3864

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 766/68.

⁽²⁾ Fissazione sospesa con il regolamento (CEE) n. 2689/85 della Commissione (GU n. L 255 del 26. 9. 1985, pag. 12), modificato dal regolamento (CEE) n. 3251/85 (GU n. L 309 del 21. 11. 1985, pag. 14).

⁽³⁾ Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 990/93.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1811/93 DELLA COMMISSIONE

del 7 luglio 1993

che fissa i coefficienti di ponderazione necessari al calcolo del prezzo comunitario di mercato del suino macellato e abroga il regolamento (CEE) n. 1731/92

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1249/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 6,

considerando che il prezzo comunitario di mercato del suino macellato, di cui all'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2759/75, deve essere stabilito ponderando i prezzi rilevati in ciascuno Stato membro mediante coefficienti che esprimano la consistenza relativa del patrimonio suinicolo di ogni Stato membro; che è opportuno determinare questi coefficienti sulla base dell'effettivo dei suini censiti all'inizio di dicembre di ogni anno in applicazione della direttiva 76/630/CEE del Consiglio, del 20 luglio 1976, relativa alle indagini da effettuare a cura degli Stati membri nel settore della produzione suinicola⁽³⁾, modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1057/91 della Commissione⁽⁴⁾;

considerando che, sulla base dei risultati dell'inchiesta del mese di dicembre 1992, occorre adattare i coefficienti di ponderazione fissati dal regolamento (CEE) n. 1731/92 della Commissione⁽⁵⁾;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I coefficienti di ponderazione, di cui all'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2759/75, sono fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il regolamento (CEE) n. 1731/92 è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 282 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 129 dell'11. 5. 1989, pag. 12.

⁽³⁾ GU n. L 223 del 16. 8. 1976, pag. 4.

⁽⁴⁾ GU n. L 107 del 27. 4. 1991, pag. 11.

⁽⁵⁾ GU n. L 179 dell'1. 7. 1992, pag. 114.

*ALLEGATO***Coefficienti di ponderazione che servono per il calcolo del prezzo comunitario di mercato
del suino macellato**

Belgio	6,4
Danimarca	9,5
Germania	24,2
Grecia	1,0
Spagna	16,6
Francia	11,5
Irlanda	1,3
Italia	7,6
Lussemburgo	0,1
Paesi Bassi	12,5
Portogallo	2,3
Regno Unito	7,0

REGOLAMENTO (CEE) N. 1812/93 DELLA COMMISSIONE
del 7 luglio 1993

che fissa, per la campagna di commercializzazione 1993-94, il prezzo minimo da pagare ai produttori di pere Williams e Rocha e l'importo dell'aiuto alla produzione di tali pere sciroppate e/o conservate nel succo naturale di frutta

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1569/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 4 e l'articolo 5, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1206/90 del Consiglio⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2202/90⁽⁵⁾, ha stabilito le regole generali del regime di aiuto alla produzione nel settore degli ortofrutticoli trasformati;

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 426/86, il prezzo minimo da pagare al produttore è stabilito sulla base del prezzo minimo in vigore per la campagna di commercializzazione precedente, dell'andamento dei prezzi di base nel settore degli ortofrutticoli e della necessità di garantire il normale smaltimento del prodotto fresco verso le sue varie destinazioni, compreso l'approvvigionamento dell'industria di trasformazione;

considerando che l'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 426/86 stabilisce i criteri per la determinazione dell'importo dell'aiuto alla produzione; che occorre in particolare fare riferimento all'aiuto fissato per la campagna precedente, modificato per tener conto delle variazioni del prezzo minimo da pagare ai produttori e delle differenze tra il costo della materia prima nella Comunità e nei principali paesi terzi concorrenti;

considerando che l'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1206/90 istituisce un sistema di adeguamento monetario inteso a correggere l'aiuto alla produzione dell'incidenza, sul prezzo minimo da cui è stato detratto l'importo dell'aiuto, dei divari esistenti fra il tasso di conversione agricolo e il tasso medio di cambio del mercato durante un periodo da determinarsi; che, nell'attuale situazione

del mercato e onde garantire normali condizioni di concorrenza nei confronti dei paesi terzi, occorre rendere operante tale meccanismo di adeguamento, applicando un coefficiente all'importo dell'aiuto;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3824/92 della Commissione⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1663/93⁽⁷⁾, ha fissato l'elenco dei prezzi e degli importi del settore degli ortofrutticoli che devono essere divisi per il coefficiente 1,013088, fissato dal regolamento (CEE) n. 537/93 della Commissione⁽⁸⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1331/93⁽⁹⁾, a decorrere dall'inizio della campagna di commercializzazione 1993-94, che l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3824/92 prevede che occorre precisare la conseguente riduzione dei prezzi e degli importi per ogni settore, nonché fissare il valore dei prezzi ridotti;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 1993-94:

- a) il prezzo minimo di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 426/86 da pagare ai produttori di pere Williams e Rocha e
- b) l'aiuto alla produzione di cui all'articolo 5 dello stesso regolamento, per le pere Williams e Rocha sciroppate e/o conservate nel succo naturale di frutta,

sono quelli stabiliti nell'allegato I.

Articolo 2

1. All'aiuto alla produzione si applica un coefficiente pari all'incidenza, sul prezzo di costo, della differenza tra il tasso di cambio medio del mercato e il tasso di conversione agricolo applicabile all'inizio della campagna di commercializzazione.

2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, si intende per:

— prezzo di costo: il prezzo minimo da pagare al produttore previa deduzione dell'aiuto;

⁽¹⁾ GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 166 del 20. 6. 1992, pag. 5.

⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 119 dell'11. 5. 1990, pag. 74.

⁽⁵⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 4.

⁽⁶⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 29.

⁽⁷⁾ GU n. L 158 del 30. 6. 1993, pag. 18.

⁽⁸⁾ GU n. L 57 del 10. 3. 1993, pag. 18.

⁽⁹⁾ GU n. L 132 del 29. 5. 1993, pag. 114.

— tasso di cambio medio del mercato : la media dei tassi degli ecu pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, nel corso del primo trimestre dell'anno nel quale inizia la campagna di commercializzazione di cui trattasi, applicato il fattore di correzione di cui all'articolo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 3813/92.

3. I coefficienti calcolati a norma del paragrafo 1 sono indicati nell'allegato II.

Articolo 3

Se la trasformazione ha luogo fuori dello Stato membro in cui il prodotto è stato coltivato, detto Stato fornisce allo

Stato membro che eroga l'aiuto alla produzione la prova che il prezzo minimo da versare al produttore è stato pagato.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

*ALLEGATO I***Prezzo minimo da pagare ai produttori**

Prodotto	ECU/100 kg netti franco produttore
Pere Williams e Rocha destinate alla produzione di pere sciroppate e/o nel succo naturale di frutta	32,512

Aiuto alla produzione

Prodotto	ECU/100 kg netti
Pere Williams e Rocha sciroppate e/o nel succo naturale di frutta	16,507

*ALLEGATO II***Coefficienti di cui all'articolo 2, paragrafo 3 per la campagna 1993-94**

FB	1,0051
Dkr	0,9982
DM	1,0042
Dra	1,0097
Pta	1,0625
FF	0,9961
£ Irl	1,0291
Lit	0,9854
Fl	1,0056
Esc	1,0302
£	0,9840

REGOLAMENTO (CEE) N. 1813/93 DELLA COMMISSIONE

del 7 luglio 1993

che modifica il regolamento (CEE) n. 570/88 relativo alla vendita di burro a prezzo ridotto e alla concessione di un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2071/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 7, l'articolo 12, paragrafo 3, e l'articolo 28,

considerando che in seguito alle modifiche apportate dal regolamento (CEE) n. 124/92 della Commissione⁽³⁾, al regolamento (CEE) n. 570/88 della Commissione⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3774/92⁽⁵⁾, confrontando il testo dell'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma con quello dell'allegato II bis si constata un'ambiguità per quanto riguarda la ripartizione omogenea dei rivelatori organolettici; che, ai fini della certezza del diritto, è opportuno completare con effetto retroattivo il testo dell'articolo 6, paragrafo 2;

considerando che in alcuni Stati membri sono state riscontrate interpretazioni divergenti della nozione di prodotti intermedi; che per ovviare a tale situazione ed evitare eventuali discriminazioni tra gli operatori comunitari occorre stabilire criteri che permettano di definire in modo chiaro ed obiettivo tali prodotti; che è tuttavia necessario, per ragioni tecniche e commerciali, considerare come prodotti intermedi i prodotti ottenuti da burro concentrato rispondente ai requisiti stabiliti nell'allegato IV del regolamento (CEE) n. 570/88, che soddisfano talune condizioni relative in particolare ad un tenore minimo di grasso butirrico;

considerando che occorre inoltre precisare che i prodotti intermedi, come pure gli stabilimenti di trasformazione intermedia, devono essere oggetto di una procedura preventiva di riconoscimento; che, per evitare un uso improprio di questa procedura, è opportuno subordinare il riconoscimento alla presentazione di una prova che giustifichi il passaggio attraverso un prodotto intermedio;

considerando che l'articolo 23, punto 5, del regolamento (CEE) n. 570/88 prevede che le disposizioni di controllo relative ai prodotti contenenti rivelatori siano attenuate per i piccoli utilizzatori finali che s'impegnano per iscritto ad acquistare, nel corso di un anno, quantitativi massimi;

che la diminuzione dei controlli non è più applicabile qualora l'utilizzatore finale non rispetti detti quantitativi massimi; che è necessario prevedere che il mancato rispetto di tale impegno non comporti in tutti i casi e senza data limite la perdita definitiva del beneficio dell'attenuazione dei controlli;

considerando che il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha emesso alcun parere entro il termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 570/88 è così modificato:

1) All'articolo 6, paragrafo 2 è aggiunto il seguente comma:

«Tuttavia, per quanto riguarda la crema, le disposizioni del primo comma non si applicano qualora i prodotti elencati nell'allegato II bis, punto 1.1.a) vengano aggiunti in quantitativi che consentano di percepirne il sapore o il colore previa aggiunta di rivelatori e fino all'incorporazione nei prodotti finali di cui all'articolo 4, punto 2.»

2) L'articolo 9, paragrafo 1, lettera a) è sostituito dal seguente:

«a) conformemente all'articolo 10, lo stabilimento di trasformazione e i prodotti intermedi sono riconosciuti o meno sulla base di una domanda che precisi in particolare la composizione dei prodotti fabbricati e il loro tenore di grasso butirrico e dimostri la necessità di passare attraverso tali prodotti intermedi ai fini della fabbricazione dei prodotti finali di cui all'articolo 4. Unitamente alla domanda di riconoscimento, viene comunicato all'autorità competente l'elenco degli stabilimenti di trasformazione finale e, se del caso, l'elenco dei rivenditori dei prodotti. Tali elenchi vengono aggiornati secondo le norme emanate dallo Stato membro interessato;»

3) Viene inserito il seguente articolo 9 bis:

«Articolo 9 bis

I prodotti intermedi di cui all'articolo 9, salvo il disposto dell'articolo 4, non sono quelli che rientrano nei codici NC 0401 e 0405.

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 64.

⁽³⁾ GU n. L 14 del 21. 1. 1992, pag. 28.

⁽⁴⁾ GU n. L 55 dell'1. 3. 1988, pag. 31.

⁽⁵⁾ GU n. L 383 del 29. 12. 1992, pag. 48.

Tuttavia

- a) sono considerati prodotti intermedi i prodotti che presentano un tenore di grasso butirrico pari almeno all'82 % e ottenuti esclusivamente da burro concentrato di cui all'articolo 1, secondo comma, lettera b), in uno stabilimento a tal fine riconosciuto conformemente all'articolo 10, a condizione che ad essi siano aggiunti i rivelatori di cui all'articolo 6, paragrafo 1; in tal caso il prezzo minimo di vendita pagato e l'importo massimo dell'aiuto concesso corrispondono rispettivamente al prezzo minimo di vendita pagato e all'importo massimo dell'aiuto stabiliti conformemente all'articolo 18 per il burro con rivelatore avente un tenore di materia grassa dell'82 %;
- b) non sono considerati prodotti intermedi le miscele di cui all'allegato VIII.»
- 4) L'articolo 23 è così modificato:

— Il punto 5, secondo comma, è sostituito dal seguente:

«Il presente punto si applica unicamente se l'utente finale s'impegna per iscritto ad acquistare nel corso di un anno il quantitativo massimo di 9 t di equivalente burro di cui, eventualmente, un quantitativo massimo di 14 t di crema oppure, per quanto riguarda il burro o il burro concentrato, lo stesso quantitativo di prodotti intermedi. Il

presente punto non è applicabile all'utente finale che non abbia rispettato il proprio impegno. Tuttavia, qualora lo ritenga giustificato e sulla base di una domanda scritta presentata dall'utente che precisi le ragioni dell'inadempimento, l'autorità competente può approvare un nuovo impegno dello stesso utente. Detta approvazione può avere effetto unicamente dopo un periodo di dodici mesi dalla presentazione della domanda. Nel frattempo si applica il controllo di cui al punto 3.»

— è aggiunto il seguente punto 8:

«8. Dopo un anno d'applicazione del regime previsto all'articolo 9 bis, ogni Stato membro redige una relazione, da trasmettere alla Commissione, sull'attuazione delle disposizioni relative ai prodotti intermedi di cui alla lettera a).»

- 5) L'allegato del presente regolamento viene aggiunto come allegato VIII.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° agosto 1993.

Tuttavia, l'articolo 1, punto 1, si applica a decorrere dal 7 maggio 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

ALLEGATO

«ALLEGATO VIII

Prodotti di cui all'articolo 9 bis, lettera b)

1. Preparazioni ottenute miscelando materie grasse butirriche e materie grasse che rientrano nel capitolo 15 della Nomenclatura combinata, ad esclusione dei prodotti di cui alla voce NC 1806.
 2. Preparazioni ottenute miscelando materie grasse butirriche e prodotti che rientrano nel capitolo 21, ottenuti da prodotti che figurano nel capitolo 15.»
-

REGOLAMENTO (CEE) N. 1814/93 DELLA COMMISSIONE

del 7 luglio 1993

che modifica il regolamento (CEE) n. 3061/84 recante modalità di applicazione del regime di aiuto alla produzione di olio d'oliva

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2046/92 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3061/84 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1527/92 ⁽⁴⁾, ha fissato al 15 giugno il termine per la presentazione delle domande di aiuto da parte degli olivicoltori e al 15 luglio il termine per la presentazione delle domande da parte delle organizzazioni di produttori o loro unioni; che la mancata osservanza di tali termini comporta la perdita dell'intero importo dell'aiuto;

considerando che, tenendo conto del principio di proporzionalità e per il corretto funzionamento del regime di aiuto in esame, è opportuno limitare le conseguenze connesse ad un breve superamento del termine di presentazione delle domande;

considerando che, per la sana gestione finanziaria del regime, è opportuno accorciare i termini di pagamento per le domande di aiuto presentate in ritardo, per permettere la loro imputazione durante l'esercizio finanziario in corso;

considerando che le misure previste dal presente regolamento devono essere efficaci a partire dalla campagna in corso;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 288 dell'1. 11. 1984, pag. 52.

⁽⁴⁾ GU n. L 160 del 13. 6. 1992, pag. 13.

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3061/84 è modificato come segue:

1) All'articolo 5, il testo dei paragrafi 3 e 4 è sostituito dal seguente:

« 3. Gli olivicoltori presentano le domande di aiuto entro il 15 giugno di ogni campagna:

- all'organizzazione di produttori qualora si tratti di olivicoltori membri di un'organizzazione di produttori;
- alle autorità competenti dello Stato membro interessato qualora si tratti di olivicoltori non appartenenti ad un'organizzazione di produttori.

Salvo forza maggiore, il ritardo nella presentazione di una domanda comporta una riduzione dell'1 % per giorno lavorativo dell'importo dell'aiuto al quale gli olivicoltori avrebbero diritto in caso di presentazione della domanda nei termini previsti. Le domande non sono ricevibili se il ritardo supera i venti giorni.

4. Le organizzazioni di produttori o, se del caso, le loro unioni, presentano le domande di aiuto relative alla campagna in corso entro il 15 luglio di ogni campagna. Tuttavia, le domande di aiuto presentate in ritardo dagli olivicoltori possono essere presentate dall'organizzazione o unione entro il 31 luglio di ogni campagna.»

2) All'articolo 12 ter, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:

«Tuttavia, per le domande di aiuto presentate in ritardo dagli olivicoltori, il termine di novanta giorni è ridotto ad ottantacinque giorni.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 15 giugno 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CEE) N. 1815/93 DELLA COMMISSIONE

del 7 luglio 1993

relativo al rilascio di titoli d'importazione per le conserve di determinate specie di tonno e di palamita originarie di taluni paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3759/92 del Consiglio, del 17 dicembre 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquicoltura⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 697/93⁽²⁾,visto il regolamento (CEE) n. 3900/92 della Commissione, del 23 dicembre 1992, che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime comunitario di importazione per le conserve di talune specie di tonno, di palamita e di sardine e che fissa i quantitativi di tali prodotti ammessi all'importazione per il 1993⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1792/93⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

considerando che l'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3900/92 attribuisce agli importatori tradizionali 64 175 t, su un quantitativo globale di 75 500 t; che l'articolo 4, paragrafo 2 dello stesso regolamento prevede, nei casi in cui i quantitativi per i quali sono state presentate domande di titoli d'importazione superano le quantità disponibili, che la Commissione stabilisca una percentuale unica di riduzione dei quantitativi richiesti;

considerando che, per gli importatori tradizionali, i quantitativi richiesti il 30 giugno e 1° luglio 1993 superano i quantitativi disponibili; che è pertanto necessario stabilire in quale misura possano essere rilasciati i titoli d'importazione;

considerando che i quantitativi per i quali sono stati rilasciati titoli d'importazione hanno raggiunto un volume di 64 175 t; che occorre pertanto sospendere il rilascio di tali titoli agli importatori tradizionali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I titoli d'importazione richiesti a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 3900/92 il 30 giugno e 1° luglio 1993 e trasmessi alla Commissione il 2 luglio 1993 per le conserve di tonno del genere *Thunnus*, di tonnetti striati (*Euthynnus pelamis*) e di altre specie del genere *Euthynnus* di cui ai codici NC ex 1604 14 11, ex 1604 14 19, ex 1604 19 30 e ex 1604 20 70 originarie dei paesi terzi di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del suddetto regolamento sono rilasciati limitatamente al 54,42 % del quantitativo richiesto.

Per i prodotti di cui al primo comma, il rilascio dei titoli d'importazione è sospeso per le domande presentate a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 3900/92 e depositate a decorrere dal 2 luglio 1993.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 luglio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 1993.

Per la Commissione

Yannis PALEOKRASSAS

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 388 del 31. 12. 1992, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 76 del 30. 3. 1993, pag. 12.⁽³⁾ GU n. L 392 del 31. 12. 1992, pag. 26.⁽⁴⁾ GU n. L 163 del 6. 7. 1993, pag. 21.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1816/93 DELLA COMMISSIONE**del 7 luglio 1993****che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la sesta gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 1144/93**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1548/93⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, primo capoverso, lettera b),

considerando che in conformità al regolamento (CEE) n. 1144/93 della Commissione, del 10 maggio 1993, relativo ad una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco⁽³⁾, si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero;

considerando che, in base alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1144/93 un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale;

considerando che dopo l'esame delle offerte è opportuno adottare, per la sesta gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1;

considerando che il regolamento (CEE) n. 990/93 del Consiglio⁽⁴⁾ ha vietato gli scambi tra la Comunità econo-

mica europea e la Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro); che tale divieto non si applica in taluni casi, precisati negli articoli 2, 4, 5 e 7 di tale regolamento; che è opportuno tenerne conto nella fissazione delle restituzioni;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per la sesta gara parziale di zucchero bianco, effettuata a norma del regolamento (CEE) n. 1144/93 l'importo massimo della restituzione all'esportazione è pari a 40,527 ECU/100 kg.

2. Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 990/93.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 luglio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 10.

⁽³⁾ GU n. L 116 del 12. 5. 1993, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU n. L 102 del 28. 4. 1993, pag. 14.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1817/93 DELLA COMMISSIONE

del 7 luglio 1993

che fissa, per la campagna di commercializzazione 1993-94, il prezzo minimo da pagare ai produttori di pesche e l'importo dell'aiuto alla produzione per le pesche sciroppate e/o conservate nel succo naturale di frutta

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofruttili⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1569/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 4 e l'articolo 5, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1206/90 del Consiglio⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2202/90⁽⁵⁾, ha stabilito le regole generali del regime di aiuto alla produzione nel settore degli ortofruttili trasformati;

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 426/86, il prezzo minimo da pagare al produttore è stabilito sulla base del prezzo minimo in vigore per la campagna precedente, dell'andamento dei prezzi di base nel settore degli ortofruttili, nonché della necessità di garantire il normale smaltimento del prodotto fresco verso le sue varie destinazioni, compreso l'approvvigionamento dell'industria di trasformazione;

considerando che l'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 426/86 stabilisce i criteri per la determinazione dell'importo dell'aiuto alla produzione; che occorre in particolare fare riferimento all'aiuto per la campagna precedente, adeguato per tener conto delle variazioni del prezzo minimo da pagare ai produttori e delle differenze tra il costo della materia prima nella Comunità e nei principali paesi terzi concorrenti;

considerando che l'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1206/90 istituisce un sistema di adeguamento monetario inteso a correggere l'aiuto alla produzione dell'incidenza, sul prezzo minimo da cui è stato detratto l'importo dell'aiuto, dei divari esistenti fra il tasso di conversione agricolo e il tasso medio di cambio del mercato durante un periodo da determinarsi; che, nell'attuale situazione del mercato e onde garantire normali condizioni di concorrenza nei confronti dei paesi terzi, occorre rendere operante tale meccanismo di adeguamento, applicando un coefficiente all'importo dell'aiuto;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3824/92 della Commissione⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1663/93⁽⁷⁾, ha fissato l'elenco dei prezzi e degli importi del settore degli ortofruttili che devono essere divisi per il coefficiente 1,013088, fissato dal regolamento (CEE) n. 537/93 della Commissione⁽⁸⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1331/93⁽⁹⁾, a decorrere dall'inizio della campagna di commercializzazione 1993-94; che l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3824/92 prevede che occorre precisare la conseguente riduzione dei prezzi e degli importi per ogni settore, nonché fissare il valore dei prezzi ridotti;

considerando che il comitato di gestione per gli ortofruttili non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 1993-94:

- a) il prezzo minimo di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 426/86 da pagare ai produttori di pesche, e
- b) l'aiuto alla produzione di cui all'articolo 5 dello stesso regolamento, per le pesche sciroppate e/o conservate nel succo naturale di frutta,

sono stabiliti nell'allegato I.

Articolo 2

1. All'aiuto alla produzione si applica un coefficiente pari all'incidenza, sul prezzo di costo, della differenza tra il tasso di cambio medio del mercato e il tasso di conversione agricolo applicabile all'inizio della campagna di commercializzazione.

2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, si intende per:

- prezzo di costo: il prezzo minimo da pagare al produttore previa deduzione dell'aiuto;
- tasso di cambio medio del mercato: la media dei tassi degli ecu pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, nel corso del primo trimestre dell'anno nel quale inizia la campagna di commercializzazione di cui trattasi, applicato il fattore di correzione di cui all'articolo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 3813/92.

⁽¹⁾ GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 166 del 20. 6. 1992, pag. 5.

⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 119 dell'11. 5. 1990, pag. 74.

⁽⁵⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 4.

⁽⁶⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 29.

⁽⁷⁾ GU n. L 158 del 30. 6. 1993, pag. 18.

⁽⁸⁾ GU n. L 57 del 10. 3. 1993, pag. 18.

⁽⁹⁾ GU n. L 132 del 29. 5. 1993, pag. 114.

3. I coefficienti calcolati a norma del paragrafo 1 sono indicati nell'allegato II.

Articolo 3

Se la trasformazione ha luogo fuori dello Stato membro in cui il prodotto è stato coltivato, detto Stato fornisce allo Stato membro che eroga l'aiuto alla produzione la prova

che il prezzo minimo da versare al produttore è stato pagato.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

*ALLEGATO I***Prezzo minimo da pagare ai produttori**

Prodotto	ECU/100 kg netti franco produttore :
Pesche destinate alla produzione di pesche sciroppate e/o conservate nel succo naturale di frutta	22,962

Aiuto alla produzione

Prodotto	ECU/100 kg netti :
Pesche sciroppate e/o conservate nel succo naturale di frutta	6,794

*ALLEGATO II***Coefficienti di cui all'articolo 2, paragrafo 3 applicabili per la campagna 1993-1994**

FB	1,0168
Dkr	0,9941
DM	1,0141
Dra	1,0322
Pta	1,2061
FF	0,9873
£ Irl	1,0960
Lit	0,9517
Fl	1,0184
Esc	1,0987
£	0,9474

REGOLAMENTO (CEE) N. 1818/93 DELLA COMMISSIONE

del 7 luglio 1993

che rettifica il regolamento (CEE) n. 951/93 che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli di importazione presentate nel mese di aprile 1993 per taluni prodotti del settore delle carni suine nel quadro del regime previsto dagli accordi interinali conclusi tra la Comunità e la Repubblica di Polonia, la Repubblica d'Ungheria e la Repubblica federativa ceca e slovacca

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 564/92 della Commissione, del 5 marzo 1992, che stabilisce le modalità di applicazione, per il settore delle carni suine, del regime previsto dagli accordi intermedi di associazione tra la Comunità e la Repubblica di Polonia, la Repubblica d'Ungheria e la Repubblica federativa ceca e slovacca⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3371/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 951/93 della Commissione⁽³⁾ ha fissato, nell'allegato II, i quantitativi totali disponibili per il terzo periodo; che per il gruppo 4 il quantitativo indicato è errato; che è necessario pertanto rettificare questo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (CEE) n. 951/93 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 61 del 6. 3. 1992, pag. 9.

⁽²⁾ GU n. L 342 del 25. 11. 1992, pag. 22.

⁽³⁾ GU n. L 97 del 23. 4. 1993, pag. 19.

*ALLEGATO**• ALLEGATO II**(in tonnellate)*

Numero del gruppo	Quantitativo globale disponibile per il terzo periodo
1	1 200,00
2	136,89
3	833,50
4	14 735,00
5	1 800,00
6	850,00
7	4 177,00
8	825,00
9	5 755,00
10	3 825,00
11	412,50

REGOLAMENTO (CEE) N. 1819/93 DELLA COMMISSIONE

del 7 luglio 1993

che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di pomodori originari della Finlandia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 638/93⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma,

considerando che l'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1035/72 prevede che, se il prezzo d'entrata di un prodotto importato in provenienza da un paese terzo si mantiene per due giorni di mercato consecutivi ad un livello inferiore di almeno 0,6 ecu a quello del prezzo di riferimento, sia istituita, salvo casi eccezionali, una tassa di compensazione per la provenienza in causa; che tale tassa deve essere pari alla differenza tra il prezzo di riferimento e la media aritmetica dei due ultimi prezzi d'entrata disponibili per detta provenienza;

considerando che il regolamento (CEE) n. 735/93 della Commissione, del 29 marzo 1993, che fissa, per la campagna 1993, i prezzi di riferimento dei pomodori⁽³⁾, fissa per questi prodotti della categoria di qualità I il prezzo di riferimento a 99,96 ECU per 100 kg netti per il mese di luglio 1993;

considerando che il prezzo d'entrata per una provenienza determinata è pari al corso più basso o alla media dei corsi rappresentativi più bassi constatati per il 30% almeno dei quantitativi della provenienza in causa commercializzati sulla totalità dei mercati rappresentativi per i quali sono disponibili i corsi, previa deduzione da tale corso o da tali corsi dei dazi e delle tasse di cui all'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1035/72;

che la nozione di corso rappresentativo è definita all'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1035/72;

considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2118/74 della Commissione⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 249/93⁽⁵⁾, i corsi da prendere in considerazione devono essere constatati sui mercati rappresentativi o, in determinate condizioni, su altri mercati;

considerando che per i pomodori originari della Finlandia il prezzo d'entrata così calcolato si è mantenuto per due giorni di mercato consecutivi ad un livello inferiore di almeno 0,6 ECU a quello del prezzo di riferimento; che una tassa di compensazione deve essere istituita per detti pomodori;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio⁽⁶⁾, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione⁽⁷⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È percepita all'importazione di pomodori (codice NC 0702 00), originari della Finlandia una tassa di compensazione il cui importo è fissato a 31,85 ECU per 100 kg netti.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 luglio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 69 del 20. 3. 1993, pag. 7.⁽³⁾ GU n. L 75 del 30. 3. 1993, pag. 16.⁽⁴⁾ GU n. L 220 del 10. 8. 1974, pag. 20.⁽⁵⁾ GU n. L 28 del 5. 2. 1993, pag. 45.⁽⁶⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.⁽⁷⁾ GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1820/93 DELLA COMMISSIONE
del 7 luglio 1993
che modifica il regolamento (CEE) n. 1453/93 che istituisce una tassa di
compensazione all'importazione di limoni freschi originari dell'Argentina

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 638/93 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1453/93 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1746/93 ⁽⁴⁾, ha istituito una tassa di compensazione all'importazione di limoni freschi originari dell'Argentina;

considerando che l'articolo 26, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1035/72 ha stabilito le condizioni nelle

quali una tassa istituita in applicazione dell'articolo 25 del regolamento citato è modificata; che, sulla base di tali condizioni, occorre modificare la tassa di compensazione per l'importazione di limoni freschi originari dell'Argentina,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'importo di 21,91 ECU che figura nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1453/93 è sostituito dall'importo di 32,61 ECU.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 luglio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 69 del 20. 3. 1993, pag. 7.

⁽³⁾ GU n. L 142 del 12. 6. 1993, pag. 49.

⁽⁴⁾ GU n. L 161 del 2. 7. 1993, pag. 38.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1821/93 DELLA COMMISSIONE**del 7 luglio 1993****che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1548/93⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune⁽³⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1695/93 della Commissione⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1799/93⁽⁵⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1695/93 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi

attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è d'uopo assumere, per il calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato constatato nel corso del periodo di riferimento del 6 luglio 1993 per quanto concerne le monete a cambio fluttuante,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, come figura nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 luglio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 10.

⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 159 dell'1. 7. 1993, pag. 40.

⁽⁵⁾ GU n. L 163 del 6. 7. 1993, pag. 33.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 7 luglio 1993, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

(ECU/100 kg)

Codice NC	Importo del prelievo ⁽¹⁾
1701 11 10	34,02 ⁽¹⁾
1701 11 90	34,02 ⁽¹⁾
1701 12 10	34,02 ⁽¹⁾
1701 12 90	34,02 ⁽¹⁾
1701 91 00	43,09
1701 99 10	43,09
1701 99 90	43,09 ⁽²⁾

(¹) L'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 o 3 del regolamento (CEE) n. 837/68 della Commissione.

(²) Il presente importo si applica, a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1785/81, anche agli zuccheri ottenuti a partire da zucchero bianco e da zucchero greggio addizionati di sostanze diverse dagli aromatizzanti e dai coloranti.

(³) I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievi all'importazione in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 14 giugno 1993

relativa ai laboratori di riferimento per il controllo delle biotossine marine

(93/383/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che la direttiva 91/492/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi ⁽⁴⁾, contiene in allegato disposizioni relative alle biotossine marine con riguardo ai molluschi bivalvi vivi;

considerando che la direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca ⁽⁵⁾, contiene, all'articolo 5 e al capitolo V, punto II.B dell'allegato, disposizioni relative alle biotossine marine con riguardo ai prodotti della pesca;

considerando che il controllo delle biotossine marine è particolarmente importante al fine di garantire l'immissione sul mercato di molluschi bivalvi vivi e di prodotti della pesca conformi alle precitate direttive;

considerando che, per garantire un efficace sistema di controllo per la ricerca delle biotossine marine, è opportuno designare, in ciascuno Stato membro, un laboratorio

nazionale di riferimento incaricato di coordinare, nell'ambito dello Stato membro, l'esecuzione delle analisi prescritte;

considerando che, onde garantire un regime uniforme nella Comunità, occorre designare il laboratorio comunitario di riferimento che sarà incaricato del coordinamento dei controlli relativi alle biotossine marine effettuati da ciascun laboratorio nazionale di riferimento; che è necessario definire i compiti e i requisiti operativi del laboratorio comunitario di riferimento;

considerando che il laboratorio del Ministerio di Sanidad y Consumo di Vigo (Spagna) risponde a tutti i requisiti necessari per essere designato come laboratorio comunitario di riferimento per le biotossine marine; che i responsabili di detto laboratorio si sono impegnati ad espletare i compiti definiti dalla presente decisione, secondo le modalità ivi stabilite;

considerando che il suddetto laboratorio di riferimento può beneficiare di un aiuto della Comunità alle condizioni previste all'articolo 28 della decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario ⁽⁶⁾,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I laboratori elencati in allegato sono designati come laboratori nazionali di riferimento per il controllo delle biotossine marine.

⁽¹⁾ GU n. C 15 del 18. 1. 1993, pag. 7.

⁽²⁾ GU n. C 115 del 26. 4. 1993.

⁽³⁾ GU n. C 129 del 10. 5. 1993, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 15.

⁽⁶⁾ GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 19.

Articolo 2

1. A ciascun laboratorio nazionale di riferimento sono affidati i seguenti compiti:

- coordinare le attività dei laboratori nazionali incaricati dell'analisi delle biotossine marine nello Stato membro;
- assistere l'autorità competente dello Stato membro nell'organizzazione del sistema di controllo delle biotossine marine;
- organizzare prove comparative tra i vari laboratori nazionali incaricati dell'analisi delle biotossine marine;
- provvedere alla diffusione delle informazioni fornite dal laboratorio comunitario di riferimento presso l'autorità competente dello Stato membro e i laboratori nazionali incaricati dell'analisi delle biotossine marine.

2. I laboratori nazionali di riferimento collaborano con il laboratorio comunitario di riferimento.

Articolo 3

Il laboratorio del Ministerio de Sanidad y Consumo di Vigo (Spagna) è designato come laboratorio comunitario di riferimento per il controllo delle biotossine marine.

Articolo 4

Al laboratorio comunitario di riferimento sono affidati i seguenti compiti:

- fornire ai laboratori nazionali di riferimento informazioni sui metodi di analisi e sulle prove comparative,
- coordinare l'applicazione, da parte dei laboratori nazionali di riferimento, dei metodi di cui al primo trattino, in particolare mediante l'organizzazione di prove comparative,
- coordinare la sperimentazione di nuovi metodi di analisi ed informare i laboratori nazionali di riferi-

mento in merito ai progressi compiuti in questo campo,

- organizzare corsi di formazione e di perfezionamento per il personale dei laboratori nazionali di riferimento,
- collaborare con i laboratori incaricati dell'analisi delle biotossine marine nei paesi terzi,
- prestare assistenza tecnica e scientifica ai servizi della Commissione, segnatamente in caso di contestazione dei risultati di analisi tra Stati membri.

Articolo 5

Il laboratorio comunitario di riferimento funziona secondo i seguenti requisiti operativi:

- disporre di personale qualificato, dotato di una conoscenza sufficiente delle tecniche applicate all'analisi delle biotossine marine,
- disporre dell'attrezzatura e del materiale necessari per espletare i compiti di cui all'articolo 4,
- disporre di un'infrastruttura amministrativa adeguata,
- garantire il rispetto, da parte del personale, del carattere riservato di taluni argomenti, risultati o comunicazioni,
- rispettare principi delle buone pratiche di laboratorio accettate a livello internazionale,
- tenere un elenco aggiornato delle sostanze di riferimento in possesso dell'ufficio comunitario di riferimento, nonché un elenco aggiornato dei fabbricanti e rivenditori di tali sostanze.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, addì 14 giugno 1993.

Per il Consiglio

Il Presidente

B. WESTH

ALLEGATO

Per il Belgio e il Lussemburgo:

- Institut d'hygiène et d'épidémiologie
Département microbiologie — Service bactériologie
Avenue Juliette Vytzman 14-16
B-1050 Bruxelles

Per la Danimarca:

- Fiskeriministeriet
Fiskerikontrollen
Dronningens Tværgade 21
P.O. Box 9050
DK-1022 Copenaghen K

Per la Germania:

- Bundesgesundheitsamt (BGA)
Thielallee 88-92
D-1000 Berlino 33

Per la Grecia:

- Institut d'hygiène
Iese Odos 75 Botanicos
GR-11855 Atene

Per la Spagna:

- Laboratorio del Ministerio de Sanidad y Consumo
Unidad Administrativa de Vigo
Estación marítima s/n
E-36201 Vigo

Per la Francia:

- Laboratoire central d'hygiène alimentaire
43, rue de Dantzig
F-75015 Parigi

Per l'Irlanda:

- Fisheries Research Center
Abbotstown
IRL-Dublino 15

Per l'Italia:

- Consorzio di studi, ricerche ed interventi sulle risorse marine
Viale Vespucci 2
I-47042 Cesenatico (FO)

Per i Paesi Bassi:

- Rijkinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne (RIVM)
Postbus 1
NL-3720 BA Bilthoven

Per il Portogallo:

- Laboratório do Instituto Nacional de Investigação das Pescas (INIP)
AV. Brasília s/n
P-1400 Lisboa

Per il Regno Unito:

- Torry Research Station
PO Box 31, 135 Abbey Road
UK-Aberdeen AB9 8DG

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 14 giugno 1993

recante modifica della direttiva 80/217/CEE che stabilisce misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica

(93/384/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,considerando che la direttiva 80/217/CEE ⁽⁴⁾, stabilisce misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica ;

considerando che le misure istituite dalla direttiva richiedono l'armonizzazione dei metodi e delle tecniche di laboratorio per la diagnosi della peste suina classica ;

considerando che gli antigeni e i vari prodotti necessari per effettuare la diagnosi devono avere le stesse caratteristiche in tutti i laboratori nazionali ;

considerando che la decisione 81/859/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1981, relativa alla designazione e al funzionamento di un laboratorio di collegamento per la peste suina classica ⁽⁵⁾ ha affidato al laboratorio dell'« Institut für Virologie der Tierärztlichen Hochschule » di Hannover, in Germania, il compito del collegamento tra i laboratori incaricati della diagnosi della peste suina classica negli Stati membri ;

considerando che l'articolo 5 della decisione 81/859/CEE limita a cinque anni il suddetto compito ;

considerando che le misure istituite dalla decisione 81/859/CEE sono state prorogate per altri cinque anni con la decisione 87/65/CEE ⁽⁶⁾ ;

considerando che la validità di tali misure scade nel febbraio 1993 ;

considerando che, per assicurare continuità al coordinamento dell'attività diagnostica svolta sotto la supervisione dei laboratori nazionali responsabili, occorre designare un

laboratorio comunitario di riferimento ; che devono essere definiti le competenze e i compiti di tale laboratorio ;

considerando che, alla luce dell'esperienza acquisita, è opportuno designare quale laboratorio comunitario di riferimento l'« Institut für Virologie der Tierärztlichen Hochschule » di Hannover, dato che tale laboratorio ha svolto per diversi anni in modo efficace i compiti affidatigli ;

considerando che, per quanto riguarda gli aiuti comunitari a favore dei laboratori di collegamento e di riferimento, si applica l'articolo 28 della decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario ⁽⁷⁾ ;considerando che le condizioni per il trattamento delle carni di selvaggina provenienti da territori di caccia sottoposti a controlli in seguito ad una situazione epizootica sono disciplinate dalla direttiva 92/45/CEE del 16 giugno 1992, relativa ai problemi sanitari e di polizia sanitaria in materia di uccisione di selvaggina e di commercializzazione delle relative carni ⁽⁸⁾ ; che occorre fare riferimento alle disposizioni di questa direttiva,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

La direttiva 80/217/CEE è modificata nel modo seguente :

1) L'articolo 11 è modificato come segue :

— il paragrafo 1, terzo trattino è soppresso ;

— il testo del paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente :

« 2. Il laboratorio nazionale menzionato al paragrafo 1, secondo trattino, assicura il collegamento col laboratorio comunitario di riferimento alle condizioni indicate nell'allegato VI. Fatto salvo il disposto della decisione 90/424/CEE, in particolare all'articolo 28, le competenze e i compiti del laboratorio sono quelli indicati nel suddetto allegato. »

⁽¹⁾ GU n. C 301 del 18. 11. 1992, pag. 13.⁽²⁾ GU n. C 21 del 25. 1. 1993, pag. 502.⁽³⁾ GU n. C 73 del 15. 3. 1993, pag. 28.⁽⁴⁾ GU n. L 47 del 21. 2. 1980, pag. 11. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 91/685/CEE (GU n. L 377 del 31. 12. 1991, pag. 1).⁽⁵⁾ GU n. L 319 del 7. 11. 1981, pag. 20.⁽⁶⁾ GU n. L 34 del 5. 2. 1987, pag. 54.⁽⁷⁾ GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 19. Decisione modificata da ultimo dalla direttiva 92/117/CEE (GU n. L 62 del 15. 3. 1993, pag. 38).⁽⁸⁾ GU n. L 268 del 14. 9. 1992, pag. 35. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 92/116/CEE (GU n. L 62 del 15. 3. 1993, pag. 1).

2) È aggiunto l'allegato seguente :

« ALLEGATO VI

**LABORATORIO COMUNITARIO DI RIFERIMENTO
PER LA PESTE SUINA CLASSICA**

Nome del laboratorio :

Institut für Virologie
der Tierärztlichen Hochschule
Bischofsholer Damm 15
D-3000 Hannover 1,
Germania

Le funzioni e i compiti del laboratorio comunitario di riferimento per la peste suina classica sono i seguenti :

1. coordinare, in consultazione con la Commissione, i metodi utilizzati negli Stati membri per la diagnosi della peste suina classica e in particolare :
 - a) conservazione e fornitura delle colture cellulari necessarie per la diagnosi ;
 - b) tipizzazione, conservazione e fornitura dei ceppi virali della peste suina classica destinati agli esami sierologici e alla preparazione dell'antisiero ;
 - c) fornitura ai laboratori nazionali di sieri di riferimento, sieri coniugati e altri reattivi di riferimento al fine di standardizzare gli esami e i reattivi utilizzati in ciascun Stato membro ;
 - d) creazione e conservazione di una collezione di virus della peste suina classica ;
 - e) organizzazione periodica di prove comparative comunitarie dei procedimenti diagnostici ;
 - f) raccolta di dati e informazioni relativi ai metodi diagnostici impiegati e ai risultati degli esami effettuati ;
 - g) caratterizzazione dei virus isolati con i metodi più aggiornati per consentire una migliore comprensione dell'epidemiologia della peste suina classica ;
 - h) aggiornamento sugli sviluppi, a livello internazionale, in materia di sorveglianza, epidemiologia e prevenzione della peste suina classica ;
 - i) acquisizione di una maggiore esperienza sul virus della peste suina classica e altri virus analoghi ai fini di una rapida diagnosi differenziale ;
 - j) acquisizione di una conoscenza approfondita sulla preparazione e sull'impiego dei prodotti

immunologici utilizzati per l'eradicazione e la lotta contro la peste suina classica ;

2. organizzare corsi di formazione o di aggiornamento di esperti in diagnosi di laboratorio allo scopo di armonizzare le tecniche diagnostiche ;
3. disporre di personale qualificato a cui fare ricorso in situazioni d'emergenza nell'ambito della Comunità ;
4. svolgere attività di ricerca e coordinare, ogniqualvolta ciò sia possibile, attività di ricerca volte a rendere più efficace la lotta contro la peste suina classica. »

Articolo 2

1. Nell'articolo 6 bis è aggiunto il paragrafo seguente :

« 2 bis. Non appena sia stata confermata l'infezione nei suini selvatici, l'autorità competente provvederà affinché tutti i suini selvatici trovati morti o uccisi con armi da fuoco nella zona infetta determinata vengano sottoposti agli esami per individuare la presenza di peste suina classica previsti all'articolo 11 della presente direttiva. Tutti gli animali che risulteranno positivi dovranno essere trattati come materiale ad alto rischio, ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 90/667/CEE. »

2. Il testo dell'articolo 6 bis, paragrafo 5, lettera f) è sostituito dal testo seguente :

- « f) Metodo di eliminazione dei suini selvatici trovati morti o uccisi con armi da fuoco. Nella prima fase (periodo di eradicazione) l'eliminazione si baserà :
- i) sul trattamento quale previsto per materiale ad alto rischio dalla direttiva 90/667/CEE, o
 - ii) sull'ispezione del veterinario ufficiale e sugli esami di laboratorio previsti all'articolo 11 della presente direttiva. Qualora detti esami risultassero negativi per quanto riguarda la peste suina classica, gli Stati membri applicheranno le misure previste dall'articolo 11, paragrafo 2 della direttiva 92/45/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1992, relativa ai problemi sanitari e di polizia sanitaria in materia di uccisione di selvaggina e di commercializzazione delle relative carni (*). Le parti non destinate al consumo umano vengono distrutte sotto il controllo delle autorità competenti.

Nella seconda fase (periodo di sorveglianza) l'eliminazione dovrà essere conforme ai requisiti stabiliti dalle autorità competenti.

(*) GU n. L 268 del 14. 9. 1992, pag. 35. Direttiva modificata dalla direttiva 92/116/CEE (GU n. L 62 del 15. 3. 1993, pag. 1). »

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, addì 14 giugno 1993.

Per il Consiglio

Il Presidente

B. WESTH

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 14 giugno 1993

che fissa l'importo massimo ammissibile degli oneri relativi all'impiego di divulgatori formati, in applicazione del regolamento (CEE) n. 270/79

(93/385/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,considerando che il regolamento (CEE) n. 270/79 del Consiglio, del 6 febbraio 1979, relativo allo sviluppo della divulgazione agricola in Italia ⁽³⁾, ha stabilito il finanziamento delle misure relative alla divulgazione agricola in Italia mediante il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione « orientamento », in appresso denominato « Fondo »;

considerando che la Repubblica Italiana ha presentato un piano quadro di divulgazione agricola, che è stato adottato dalla Commissione;

considerando che il Fondo rimborsa all'Italia, fra l'altro, gli oneri relativi all'impiego dei divulgatori; che il regolamento citato più sopra stabilisce l'importo massimo ammissibile per divulgatore formato;

considerando che la Repubblica Italiana ha chiesto l'adeguamento dell'importo massimo ammissibile a decorrere dal 1° luglio 1990, per tener conto dell'aumento delle retribuzioni; che occorre di conseguenza modificare tale importo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'importo massimo ammissibile per divulgatore formato, di cui all'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 270/79, è fissato a 25 000 ecu.

Articolo 2

La presente decisione si applica ai costi sostenuti a decorrere dal 1° luglio 1990.

Articolo 3

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, addì 14 giugno 1993.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

B. WESTH

⁽¹⁾ GU n. C 79 del 20. 3. 1993, pag. 6.

⁽²⁾ Parere reso il 28 maggio 1993 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU n. L 38 del 14. 2. 1979, pag. 6. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1760/87 (GU n. L 167 del 26. 6. 1987, pag. 1).

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 14 giugno 1993

che modifica la decisione 88/408/CEE concernente i livelli del contributo da riscuotere per le spese occasionate dalle ispezioni e dai controlli sanitari delle carni fresche, conformemente alla direttiva 85/73/CEE

(93/386/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 85/73/CEE del Consiglio, del 29 gennaio 1985, relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli sanitari delle carni fresche e delle carni di volatili da cortile (¹), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la decisione 88/408/CEE (²) prevede talune scadenze nell'applicazione di alcune disposizioni ivi contenute;

considerando che occorre prorogare al 30 settembre 1993 l'applicazione delle disposizioni di cui sopra per consentire un esame approfondito dell'intero dispositivo stabilito in materia di contributi; che in proposito occorre riferirsi alla proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 85/73/CEE (³) ed alla direttiva 92/116/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che modifica e codifica la direttiva 71/118/CEE relativa a problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile (⁴);

considerando che è opportuno adeguare talune disposizioni della decisione 88/408/CEE in seguito all'adozione della direttiva 91/497/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, che modifica e codifica la direttiva 64/433/CEE relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche onde estenderla alla produzione e immissione sul mercato di carni fresche e che modifica la direttiva 72/462/CEE (⁵) e della direttiva 90/675/CEE del Consiglio, del 10 dicembre 1990, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (⁶);

considerando che a causa delle turbolenze registrate nel sistema monetario europeo, pare necessario derogare

temporaneamente alle regole sulla conversione in moneta nazionale degli importi espressi in ecu,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 88/408/CEE è modificata come segue:

- 1) nell'articolo 2, paragrafo 3, la parte di frase: « In attesa del riesame delle norme d'ispezione previste dalla direttiva 71/118/CEE e non oltre il 31 dicembre 1992 » è sostituita da: « Fino al 30 settembre 1993 e fatto salvo un ricorso alla possibilità offerta dall'articolo 2, paragrafo 2 della direttiva 85/73/CEE »;
- 2) nell'articolo 2, paragrafo 4, la parte di frase « Fino al 31 dicembre 1992, » è sostituita da: « Fino al 30 settembre 1993, »;
- 3) nell'articolo 2, paragrafo 5, la parte di frase « Sino al 31 dicembre 1992, » è sostituita da: « Fino al 30 settembre 1993, »;
- 4) nell'articolo 5, paragrafo 1, l'ultima frase è soppressa;
- 5) il testo nell'articolo 5, paragrafo 2, secondo comma è sostituito dal testo seguente:

« Nel quadro dei controlli di cui all'articolo 12 della direttiva 64/433/CEE, la Commissione ha la facoltà di verificare, per campione e senza preavviso, se la concessione delle deroghe di cui all'articolo 2, paragrafo 2 della presente decisione comprometta l'effettiva applicazione delle norme per le ispezioni previste da detta direttiva. »;
- 6) nell'articolo 7, le parole « previsti dall'articolo 9 della direttiva 64/433/CEE » sono sostituite da: « previsti dall'articolo 12 della direttiva 64/433/CEE »;
- 7) All'articolo 9 è aggiunto il comma seguente:

« Tuttavia per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 1993 gli Stati membri la cui moneta si è deprezzata in maniera significativa rispetto all'ecu dopo il 1° settembre 1992 possono continuare ad applicare il tasso valido a questa data. »

(¹) GU n. L 32 del 5. 2. 1985, pag. 14. Direttiva modificata dalla direttiva 88/409/CEE (GU n. L 194 del 22. 7. 1988, pag. 28).

(²) GU n. L 194 del 22. 7. 1988, pag. 24.

(³) GU n. C 325 del 14. 12. 1991, pag. 21.

(⁴) GU n. L 62 del 15. 3. 1993, pag. 1.

(⁵) GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 69. Direttiva modificata dalla direttiva 92/5/CEE (GU n. L 57 del 2. 3. 1992, pag. 1).

(⁶) GU n. L 373 del 31. 12. 1990, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 92/438/CEE (GU n. L 243 del 25. 8. 1992, pag. 27).

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, addì 14 giugno 1993.

Per il Consiglio

Il Presidente

B. WESTH

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 7 giugno 1993

che stabilisce le condizioni particolari d'importazione di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi originari del Marocco

(93/387/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 91/492/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9,

considerando che una missione di esperti della Commissione si è recata in Marocco per verificare le condizioni di produzione e di commercializzazione dei molluschi bivalvi, degli echinodermi, dei tunicati e dei gasteropodi marini vivi;

considerando che le disposizioni della legislazione marocchina attribuiscono agli ispettori veterinari, assistiti da periti della direzione dell'allevamento del ministero dell'Agricoltura e della Riforma agraria, la competenza per l'ispezione sanitaria dei molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi, nonché per la sorveglianza delle condizioni d'igiene e di salubrità della loro produzione; che le suddette disposizioni conferiscono al ministero della Pesca il potere di autorizzare o vietare la raccolta di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini in determinate zone, sulla base di una relazione della direzione dell'allevamento e dell'Istituto scientifico per la pesca marittima;

considerando che, a norma della legislazione marocchina in vigore, è prevista la ricerca sistematica di biotossine sui molluschi bivalvi vivi immessi sul mercato;

considerando che l'organizzazione della direzione dell'allevamento e dei suoi laboratori è in grado di vigilare sull'effettiva osservanza della normativa vigente;

considerando che le competenti autorità del Marocco si sono impegnate a comunicare regolarmente e celermente

alla Commissione informazioni sull'eventuale presenza di plancton contenente tossine nelle zone di raccolta;

considerando che le competenti autorità del Marocco hanno fornito garanzie ufficiali riguardo all'osservanza delle disposizioni del capitolo V dell'allegato alla direttiva 91/492/CEE, nonché al rispetto di condizioni equivalenti a quelle prescritte dalla suddetta direttiva per la classificazione delle zone di produzione e di stabulazione, il riconoscimento dei centri di spedizione o di depurazione, i controlli sanitari e la sorveglianza della produzione; che, in particolare, la Comunità sarà informata di qualsiasi modifica delle zone di raccolta;

considerando che il Marocco può essere inserito nell'elenco dei paesi terzi che soddisfano le condizioni di equivalenza di cui all'articolo 9, punto 3, lettera a) della direttiva 91/492/CEE;

considerando che le modalità di certificazione sanitaria di cui all'articolo 9, punto 3, lettera b), punto i) della direttiva 91/492/CEE implicano l'elaborazione di un modello di certificato nonché la determinazione della lingua in cui dev'essere redatto, delle funzioni del firmatario e del bollo sanitario da apporre sugli imballaggi;

considerando che, a norma dell'articolo 9, punto 3, lettera b), punto ii) della direttiva 91/492/CEE, è necessario delimitare le zone di produzione nelle quali i molluschi bivalvi, gli echinodermi, i tunicati e i gasteropodi marini possono essere prelevati e dalle quali possono essere importati;

considerando che, a norma dell'articolo 9, punto 3, lettera c) della direttiva 91/492/CEE, occorre compilare un elenco di stabilimenti dai quali è ammessa l'importazione di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini; che detti stabilimenti possono essere iscritti nell'elenco soltanto se sono ufficialmente riconosciuti dalle autorità competenti del Marocco; che queste ultime sono quindi tenute ad accertare l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste dall'articolo 9, paragrafo 3, lettera c) della direttiva 91/492/CEE;

(¹) GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 1.

considerando che le condizioni particolari d'importazione lasciano impregiudicate restando le decisioni adottate in applicazione della direttiva 91/67/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, relativa alle norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacoltura ⁽¹⁾;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La direzione dell'allevamento del ministero dell'Agricoltura e della Riforma agraria è autorità competente in Marocco per la verifica e la certificazione della conformità, dei molluschi bivalvi, degli echinodermi, dei tunicati e dei gasteropodi marini vivi, con le disposizioni della direttiva 91/492/CEE.

Articolo 2

I molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi originari del Marocco e destinati al consumo umano devono rispondere alle seguenti condizioni:

- 1) ciascuna partita dev'essere scortata da un certificato sanitario originale numerato, debitamente completato, datato e firmato, consistente in un unico foglio redatto secondo il modello di cui all'allegato A;
- 2) essi devono provenire dalle zone di produzione autorizzate che sono indicate nell'allegato B;

- 3) devono essere condizionati in imballaggi sigillati da un centro di spedizione o di depurazione riconosciuto, compreso nell'elenco di cui all'allegato C;
- 4) ciascun imballaggio deve recare un bollo sanitario indelebile comprendente almeno le seguenti diciture:
 - paese speditore: Marocco,
 - specie (nome comune e nome scientifico),
 - elementi di identificazione della zona di produzione e numero di riconoscimento del centro di spedizione,
 - data di condizionamento (almeno giorno e mese).

Articolo 3

1. Il certificato di cui all'articolo 2, punto 1 è redatto in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui viene effettuato il controllo.
2. Il certificato deve recare il nome, le funzioni e la firma del veterinario della direzione dell'allevamento, nonché il sigillo ufficiale della direzione dell'allevamento, il tutto in un colore diverso da quello delle altre diciture riportate nel certificato.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 giugno 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 46 del 19. 2. 1991, pag. 1.

ALLEGATO A

CERTIFICATO SANITARIO

relativo :

- ai molluschi bivalvi ⁽¹⁾
- agli echinodermi ⁽¹⁾
- ai tunicati ⁽¹⁾
- ai gasteropodi marini ⁽¹⁾

vivi, originari del Marocco, destinati al consumo umano nella Comunità economica europea

N. di riferimento :

Paese speditore : Marocco

Autorità competente : ministero dell'Agricoltura e della Riforma agraria, direzione dell'allevamento

I. Identificazione dei prodotti

- Specie (nome scientifico) :
- Numero di codice (eventuale) :
- Tipo d'imballaggio :
- Numero di colli :
- Peso netto :
- Numero dell'eventuale rapporto di analisi :

II. Origine dei prodotti

- Zona di produzione autorizzata :
- Nome e numero di riconoscimento ufficiale :
 - del centro di spedizione ⁽¹⁾ :
 - del centro di depurazione ⁽¹⁾ :

III. Destinazione dei prodotti

I prodotti sono spediti

da :
(Luogo di spedizione)

a :
(Paese e luogo di destinazione)

con il seguente mezzo di trasporto :

Nome e indirizzo dello speditore :
.....
.....

Nome del destinatario e indirizzo del luogo di destinazione :
.....
.....

⁽¹⁾ Cancellare la voce superflua.

IV. Attestato di sanità

L'ispettore veterinario ufficiale certifica che i prodotti vivi sopra designati :

- 1) sono stati prelevati, eventualmente stabulati e trasportati nel rispetto delle norme igieniche stabilite nei capitoli I, II e III dell'allegato alla direttiva 91/492/CEE del Consiglio ;
- 2) sono stati manipolati, eventualmente depurati e condizionati nel rispetto delle norme igieniche di cui al capitolo IV dell'allegato alla direttiva 91/492/CEE ;
- 3) sono stati controllati conformemente alle disposizioni del capitolo VI dell'allegato alla direttiva 91/492/CEE ;
- 4) sono :
 - conformi alle disposizioni del capitolo V dell'allegato alla direttiva 91/492/CEE e quindi idonei al consumo umano diretto ⁽¹⁾
 - destinati ad essere depurati presso il centro di depurazione di cui al punto II ⁽¹⁾.

Fatto a il
(Luogo) (Data)



.....
(Firma dell'ispettore ufficiale)

.....
(nome a lettere maiuscole, titolo e qualifica del firmatario)

⁽¹⁾ Cancellare la voce superflua.

ALLEGATO B

**ZONE DI PRODUZIONE AUTORIZZATE PER L'ESPORTAZIONE DI PRODOTTI DAL
MOROCCO VERSO LA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA**

I. Zone di produzione rispondenti ai requisiti di cui al capitolo I, punto 1a) dell'allegato della direttiva 91/492/CEE del Consiglio

Delimitazioni geografiche	Numero di codice
<i>Mediterraneo</i>	
Laguna di Nador (esclusa la zona urbana di Nador)	25
Zona costiera situata a Essaidia	02
<i>Atlantico</i>	
Foce dell'Oued Tahadart	42
Laguna di Moulay Bouselham	18
Laguna di Sidi Moussa e di Oualidia	10
Baia di Dakhla (esclusa la zona urbana e portuaria)	27

II. Zone di produzione rispondenti ai requisiti di cui al capitolo I, punto 1b) dell'allegato della direttiva 91/492/CEE del Consiglio

ALLEGATO C

**ELENCO DEGLI STABILIMENTI RICONOSCIUTI PER L'ESPORTAZIONE VERSO LA
COMUNITÀ EUROPEA**

I. Stabilimenti di spedizione

Nome e indirizzo	Numero di riconoscimento
Najmat Allah, Nador	01-10-065
Marost, Nador	01-10-066

II. Stabilimenti di depurazione

Nome e indirizzo	Numero di riconoscimento

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 9 giugno 1993

che conclude la procedura d'esame relativa a pratiche commerciali illecite, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2641/84, consistenti nell'imposizione in Giappone di un diritto di porto utilizzato per la costituzione del Fondo per la gestione dei porti

(93/388/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2641/84 del Consiglio, del 17 settembre 1984, relativo al rafforzamento della politica commerciale comune, particolarmente in materia di difesa contro le pratiche commerciali illecite⁽¹⁾ e segnatamente l'articolo 9,

previa consultazione del Comitato consultivo ai sensi del regolamento suddetto,

considerando quanto segue:

- (1) Il 9 marzo 1992 la Commissione ha deciso di sospendere la procedura d'esame ai sensi del regolamento (CEE) n. 2641/84 sul Fondo per la gestione dei porti giapponesi⁽²⁾, avviata il 16 febbraio 1991⁽³⁾.
- (2) Tale sospensione era stata giustificata dalle assicurazioni formali ricevute dalla Commissione da parte del governo giapponese sul fatto che il Fondo di gestione dei porti sarebbe stato soppresso dopo il 31 marzo 1992 e che non sarebbe stato ripristinato in una forma diversa. I rappresentanti giapponesi avevano inoltre assicurato che i suggerimenti delle società di navigazione estere in merito all'utilizzazione degli importi riscossi e non ancora erogati sarebbero stati presi debitamente in considerazione. La Commissione avrebbe riesaminato la decisione di sospendere la procedura quando fosse trascorso un periodo di tempo sufficientemente lungo dall'abolizione del Fondo di gestione dei porti, al fine di garantire che il sistema non fosse reintrodotta in forma diversa.
- (3) Successivamente la Commissione ha constatato che il Fondo di gestione dei porti giapponese è stato

effettivamente abolito il 31 marzo 1992, che non è stato mantenuto in una forma diversa e, infine, che i fondi raccolti e non ancora erogati sono stati utilizzati per progetti che hanno avuto ripercussioni positive per le società di navigazione CEE. Considerato il periodo trascorso dalla sospensione della procedura di esame, la Commissione ritiene nell'interesse della Comunità che la procedura di esame venga ora conclusa.

- (4) La Commissione ha informato il ricorrente e il governo giapponese in merito ai principali fatti e considerazioni sui quali si basano le sue conclusioni,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo unico

La procedura d'esame relativa a pratiche commerciali illecite, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2641/84, consistente nell'imposizione, in Giappone, di un diritto di porto utilizzato per la costituzione del Fondo per la gestione dei porti, è conclusa.

Fatto a Bruxelles, il 9 giugno 1993.

Per la Commissione

Leon BRITTAN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 252 del 20. 9. 1984, pag. 1.

⁽²⁾ Per la sospensione, ved. GU n. L 74 del 20. 3. 1992, pag. 47.

⁽³⁾ Per l'apertura, ved. GU n. C 40 del 16. 2. 1991, pag. 18. La procedura di esame è stata prorogata nella GU n. C 287 del 5. 11. 1991, pag. 5.

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (CEE) n. 1702/93 della Commissione, del 30 giugno 1993, che fissa i tassi di conversione agricoli

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 159 del 1° luglio 1993)

Pagina 60, allegato II,

— tabella A:

anziché: « 1 ecu = 305,788 dracme greche »,

leggi: « 1 ecu = 306,788 dracme greche »;

— tabella B:

anziché: « 1 ecu = 352,384 dracme greche »,

leggi: « 1 ecu = 332,354 dracme greche ».